

# LA SETTIMANA IN BREVE

02	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni
03	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	LAVORO
05	PREVIDENZA
	TUTELA E SICUREZZA
07	SICUREZZA SUL LAVORO
	IMMOBILI
08	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
10	<b>Leggi In evidenza</b>

## TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni - Compensi a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo - Esclusione da IRAP - Novità del DLgs. 36/2021 - Condizioni (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 23.2.2024 n. 956-13/2024)

Nella consulenza giuridica 23.2.2024 n. [956-13/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, tra l'altro, sull'agevolazione prevista, ai fini IRAP, dal secondo periodo dell'[art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021. In base a tale disposizione, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli [artt. 10](#) e [11](#) del DLgs. 446/97.

### **Decorrenza**

La disposizione si applica dall'1.7.2023 ([art. 51](#) co. 1 del DLgs. 36/2021) e, quindi, ha avuto effetto già sui modelli IRAP 2024.

### **Disciplina previgente e ratio della modifica**

Pur in assenza di indicazioni nella relazione illustrativa al DLgs. [120/2023](#), che ha introdotto la disposizione, la stessa sembra tesa a neutralizzare, ai fini IRAP, il passaggio dal regime dei redditi diversi a quello dei redditi di lavoro dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche erogati ai sensi dell'abrogato [art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR, in precedenza esclusi da IRAP.

Si ricorda, infatti, che nel sistema previgente, per effetto delle modifiche a suo tempo recate dall'[art. 90](#) co. 3 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), erano compresi tra i redditi diversi ex [art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche a propri collaboratori coordinati e continuativi che svolgono funzioni di natura amministrativo-gestionale.

Tenuto conto della contestuale eliminazione, all'interno dell'[art. 11](#) co. 1 lett. b) n. 2 e dell'[art. 17](#) co. 2 del DLgs. 446/97, del riferimento alle suddette somme, ne derivava che, dal 2003 al 2022 (per i soggetti "solari"), al fine della determinazione della base imponibile IRAP, queste (circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2003 n. [21](#), § 6):

- non dovevano più essere aggiunte all'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente, da parte delle società e associazioni sportive che determinano il reddito d'impresa avvalendosi di sistemi forfetari;
- erano deducibili per le società e associazioni sportive che determinano il reddito d'impresa analiticamente.

### **Destinatari dell'attuale disposizione**

Come confermato dalle istruzioni alla dichiarazione IRAP, l'[art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021 è diretto, nel contempo:

- alle associazioni sportive che calcolano la base imponibile con il metodo retributivo o misto (ex [art. 10](#) del DLgs. 446/97): in questo caso, i compensi sotto soglia non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta e non vanno quindi indicati nel rigo IE2 (e/o IE20, se i collaboratori sono impiegati anche o esclusivamente nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente);
- alle associazioni sportive che calcolano la base imponibile con il metodo forfetario (ex [art. 17](#) co. 2 del DLgs. 446/97): in questo caso, i compensi sotto soglia non vanno indicati nel rigo IE35;
- alle società sportive dilettantistiche che calcolano il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97 (in tale ipotesi, i compensi sotto soglia non vanno riportati tra gli oneri indeducibili nel rigo IC43) o con il criterio forfetario di cui all'[art. 17](#) co. 2 del DLgs. 446/97 (in questo caso, i compensi inferiori al limite non vanno indicati nel rigo IC60).

### **Verifica del rispetto del limite**

Al fine di verificare il rispetto della soglia di 85.000,00 euro, sotto il profilo dell'imputazione temporale, si ritiene di dover fare riferimento:

- al principio di cassa per i soggetti che applicano il metodo retributivo (l'[art. 10](#) co. 1 del DLgs. 446/97 richiama, infatti, i "compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa");
- al criterio di competenza per i soggetti che calcolano l'IRAP ai sensi degli [artt. 5](#) e [5-bis](#) del DLgs. 446/97

- (in questo caso, infatti, l'onere è deducibile in base al criterio di imputazione temporale proprio del soggetto che se ne avvale: cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.10.2009 n. [265](#)).

#### **Modalità di computo del limite**

Nel documento in commento, l'Amministrazione finanziaria precisa che la norma agevolativa, prevedendo che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo "inferiori all'importo annuo di 85.000 euro", non introduce una franchigia da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore a tale ammontare. In altre parole, ai fini IRAP non rilevano i singoli compensi di importo inferiore a 85.000,00 euro, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale limite rileva per intero.

Pertanto, qualora uno (o più) dei singoli compensi sia pari o superi l'importo di 85.000,00 euro, detto compenso concorre interamente alla determinazione della base imponibile IRAP dell'ente erogatore. Ad esempio, se il compenso spettante a un collaboratore a fronte delle prestazioni eseguite nell'anno è pari a 100.000,00 euro, concorre alla determinazione del valore della produzione netta l'intero importo corrisposto (e non soltanto l'eccedenza di 15.000,00 euro).

art. 36 co. 6 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 23.2.2024 n. 956-13/2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2025 - "Soggetti a IRAP i compensi a co.co.co. nell'area del dilettantismo sopra 85.000 euro" - Fornero*

*Guide Eutekne - Irap - "IRAP - Base imponibile IRAP" - Fornero L.*

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

[Concordato preventivo biennale \(DLgs. 13/2024\) - Concordato preventivo biennale 2025-2026 - Regime del ravvedimento 2019 - 2023 - Disposizioni attuative \(provv. Agenzia Entrate 19.9.2025 n. 350617\)](#)

Con il provv. 19.9.2025 n. [350617](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l'adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 in favore dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il 2025-2026.

#### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare della misura i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che, per i periodi d'imposta 2019-2023:

- hanno applicato gli "ISA", in assenza di cause di esclusione;
- oppure non hanno applicato gli ISA, dichiarando una delle cause di esclusione correlate alla diffusione del COVID;
- oppure non hanno applicato gli ISA, dichiarando la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- oppure non hanno applicato gli ISA, dichiarando la causa di esclusione per l'esercizio di più attività d'impresa qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

#### **Modalità di adesione**

L'opzione per il regime del ravvedimento si esercita, per ogni periodo tra il 2019 e il 2023, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo. In relazione ai codici tributo il provvedimento sottolinea che ne saranno approvati di specifici con una prossima risoluzione.

In caso di pagamento rateale, l'opzione per ciascuna annualità si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate.

#### **Termini di adesione**

A differenza dell'opzione per il regime del ravvedimento legato al CPB 2024-2025, il versamento in unica soluzione o della prima rata della sanatoria relativa al concordato 2025-2026 deve essere effettuato tra l'1.1.2026 e il 15.3.2026 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

### **Soggetti trasparenti**

Per le società e le associazioni di cui all'[art. 5](#) del TUIR, oppure per le società di capitali cui agli [artt. 115](#) e [116](#) dello stesso TUIR, in regime di trasparenza fiscale, l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, oppure, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

art. 12 ter DL 17.6.2025 n. 84

Provvedimento Agenzia Entrate 19.9.2025 n. 350617

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2025 - "Regime del ravvedimento CPB 2025-2026 con versamento dal 1° gennaio 2026" - Girinelli - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 20.9.2025, p. 23 - "Ravvedimento speciale al via, ecco le istruzioni delle Entrate" - Pegorin L. - Ranocchi G.P.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" - Girinelli A., Rivetti P.*

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

[Concordato preventivo biennale \(DLgs. 13/2024\) - Cause di esclusione e cessazione - Professionista e partecipazione ad associazione professionale o società tra professionisti \(FAQ Agenzia delle Entrate 25.9.2025\)](#)

A ridosso della scadenza per l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre [FAQ](#) del 25.9.2025, esaminando alcune casistiche relative alle cause di esclusione e di cessazione.

### **Lavoratori autonomi, associazioni professionali, STP o STA**

Una serie di cause di esclusione e di cessazione dal CPB 2025-2026 previste dagli [artt. 11](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) e [21](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024 interessano il comparto delle attività professionali. Queste cause legano tra loro, ai fini dell'adesione al concordato preventivo, i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo professionale che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) e l'ente collettivo partecipato, con lo scopo di contrastare fenomeni di trasferimento delle basi imponibili tra i predetti soggetti nei periodi in cui il reddito è predeterminato dal concordato preventivo.

### **Presenza di cause di esclusione dagli ISA**

Con riguardo alle cause di esclusione dal CPB previste dall'[art. 11](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, era stato chiarito che le stesse non operano se per l'attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall'altro) "*non risultano approvati gli ISA*" (circ. Agenzia delle Entrate [9/2025](#), § 1.7). Con una risposta resa nel corso della Videoconferenza del 18.9.2025, era stato ulteriormente precisato che, con l'espressione "*non risultano approvati gli ISA*", l'Agenzia delle Entrate non intende far riferimento alle casistiche in cui non vi sono ISA approvati per il codice ATECO dell'attività esercitata, ma alla diversa fattispecie in cui la società tra professionisti dichiara il reddito d'impresa, mentre l'ISA previsto per l'attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all'esercizio di arti e professioni.

Sulla base di tali chiarimenti, quindi, rispetto al caso di una STP tra commercialisti costituita in forma di srl con tre soci che dichiarano individualmente reddito di lavoro autonomo, è possibile ritenere che la STP è esclusa dagli ISA per assenza del quadro contabile relativo all'attività esercitata in forma d'impresa nel modello ISA e, di conseguenza, anche dal CPB. Questa particolare condizione di esclusione dagli ISA e dal CPB in capo alla STP rende non operative le cause di esclusione dal concordato; pertanto, i soci professionisti possono aderire al CPB 2025-2026, se hanno tutti gli altri requisiti.

Tanto premesso, con una FAQ del 25.9.2025 viene chiarito ulteriormente che l'esistenza di una causa di esclusione dagli ISA in capo a uno dei soggetti coinvolti (professionisti o ente collettivo) non ostacola l'adesione al CPB anche per gli altri. A questo riguardo, viene fatto l'esempio dello studio associato in cui per alcuni associati dotati di partita IVA siano integrate cause di esclusione; in tale ipotesi, la presenza per uno

degli associati di una causa che impedisce l'applicazione degli ISA (quale l'applicazione del regime forfetario) non preclude l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

#### ***Disallineamento tra periodi d'imposta concordati***

Nelle cause di esclusione sopra richiamate l'effetto preclusivo dal CPB si genera se i soggetti coinvolti non vi aderiscono per i "medesimi periodi d'imposta".

Tale formulazione normativa era stata interpretata in modo rigoroso, ritenendo che tale espressione si riferisse al biennio di efficacia del CPB; con questa impostazione, i professionisti associati non avrebbero potuto aderire al CPB 2025-2026 se l'associazione avesse già aderito al CPB 2024-2025 (e viceversa).

Secondo una diversa interpretazione - condivisa dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ del 25.9.2025 - l'adesione al CPB è possibile anche quando i bienni di efficacia dell'accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l'associazione quanto l'associato devono applicare il CPB.

Tornando all'esemplificazione precedente, ricorrendone le condizioni, i professionisti associati possono aderire al CPB 2025-2026 anche se l'associazione ha già aderito al CPB 2024-2025. Allo stesso modo, l'associazione professionale può aderire al CPB 2025-2026 anche se i singoli professionisti hanno già aderito al CPB 2024-2025. In questo modo, per il 2025, tutte le parti risultano in CPB.

Naturalmente questo comporta il necessario rinnovo del CPB in capo all'associazione (o ai professionisti, a seconda dei casi) per il biennio 2026-2027, pena la cessazione del concordato con effetto dal periodo d'imposta 2026.

#### ***Cessione di ramo d'azienda da parte dell'imprenditore individuale***

Secondo quanto previsto dall'[art. 11](#) co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale non è applicabile nel caso in cui, nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB, "la società o l'ente" risulta interessato da operazioni di conferimento. Tale previsione è speculare a quella individuata dall'[art. 21](#) co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, che dispone la cessazione del CPB nel caso in cui tale evento si verifichi successivamente all'adesione a tale istituto.

In merito al conferimento, l'[art. 10](#) del DLgs. 81/2025, norma di interpretazione autentica, chiarisce che le operazioni di conferimento rilevanti per l'esclusione (e la cessazione) dal CPB sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda.

In una delle FAQ del 25.9.2025 è stato rilevato che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a "società ed enti" e non, in generale, all'imprenditore o al "soggetto giuridico" che ha aderito al concordato. Ciò porta a ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali, per cui la cessione di un ramo d'azienda da parte di un imprenditore individuale non rileva ai fini della causa di esclusione in commento.

art. 11 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 21 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 25.9.2025

Lavoro

## **PREVIDENZA**

**Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Profili previdenziali e pensionistici (circ. INPS 22.9.2025 n. 127)**

Con la circ. 22.9.2025 n. [127](#), l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure di carattere previdenziale previste dal DLgs. [36/2021](#), con cui sono state riordinate e riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Sul punto, l'INPS ricorda che tale riforma ha superato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele anche dal punto di vista previdenziale.

#### ***Soggetti iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi***

In primo luogo, l'[art. 35](#) del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti i lavoratori subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività.

A tale novero si aggiungono i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi del settore professionistico, mentre per i medesimi soggetti che operano nell'area del dilettantismo è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Più precisamente, sono iscrivibili al FPLS:

- gli atleti;
- gli allenatori e gli istruttori;
- i direttori tecnici e i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Con particolare riferimento agli istruttori e ai direttori tecnici, l'INPS ricorda che l'[art. 35](#) co. 3 del DLgs. 36/2021 ha riconosciuto a tali soggetti la facoltà di optare, entro il 30.6.2024, per il mantenimento del regime in godimento, ossia presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo anziché accedere a quello previsto nell'ambito della riforma del lavoro sportivo.

#### ***Maturazione dei requisiti pensionistici***

Con l'occasione, l'INPS offre un riepilogo delle principali regole vigenti - così come definite dal DLgs. [166/97](#) - ai fini della maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensione lavoratori sportivi.

Tra l'altro, si segnala che a decorrere dall'1.7.2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Altri aspetti trattati riguardano:

- i rapporti tra la contribuzione FPLS e la contribuzione versata o accreditata presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) - Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni (CD/CM);
- la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) alla data del 31.12.95;
- la contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dall'1.1.96 e dall'1.7.2023 (con nuova denominazione FPLS);
- la contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;
- la retribuzione pensionabile (con particolare riferimento al massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e al massimale di retribuzione imponibile);
- il differente calcolo della pensione a carico del Fondo pensione per i soggetti in possesso di anzianità contributiva prima e dopo l'1.1.96.

#### ***Prestazioni pensionistiche***

Con la circolare in commento, vengono poi indicati i seguenti trattamenti pensionistici assicurati dal Fondo pensione lavoratori sportivi:

- pensione di vecchiaia anticipata (per i lavoratori già iscritti al FPSP al 31.12.95);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.

#### ***Incumulabilità dei trattamenti pensionistici***

Un altro aspetto di interesse trattato nella circolare in commento riguarda l'incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro.

In sintesi, qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all'estero.

Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano, se prevista, l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione.

Una deroga all'incumulabilità può essere riconosciuta in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui percepiti da soggetti titolari di specifici trattamenti pensionistici, quali:

- le pensioni in "Quota 100" e "Quota 102" di cui all'[art. 14](#) del DL 4/2019;
- la pensione anticipata flessibile di cui all'[art. 14.1](#) del DL 4/2019;
- la pensione anticipata di cui all'[art. 24](#) co. 11 del DL 201/2011, conseguita avvalendosi dell'agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all'[art. 1](#) co. 183 della L. 207/2024.

Inoltre, il lavoro sportivo dilettantistico, dall'1.7.2023, assume rilevanza anche ai fini dell'applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale e i percettori dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ([art. 4](#) co. 1 del DLgs. 207/96).

#### **Disposizione transitoria in materia di imponibilità contributiva**

Un'ultima analisi riguarda la disposizione transitoria ex [art. 51](#) co. 1-*bis* del DLgs. [36/2021](#) in materia di imponibilità fiscale dei compensi corrisposti nel corso del 2023 agli sportivi dell'area del dilettantismo. Sul versante previdenziale, l'INPS precisa che ai sensi dell'[art. 35](#) co. 8-*quater* del medesimo DLgs. 36/2021, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni pensionistiche, iniziate anteriormente all'1.7.2023, non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023.

art. 35 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Circolare INPS 22.9.2025 n. 127

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2025 - "Per le pensioni anticipate degli sportivi cumulo parziale col lavoro autonomo e occasionale" - Mamone*

*Italia Oggi del 24.9.2025, p. 38 - "Lo sport anticipa la pensione" - Cirioli Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Lavoro nello sport" - Mamone L.*

## Tutela e sicurezza

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

**Infortunio sul lavoro - Onere della prova - Responsabilità del datore di lavoro (Cass. 24.9.2025 n. 26021)**

Con l'ordinanza 24.9.2025 n. [26021](#), la Cassazione ha statuito che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ha l'onere di provare, da un lato, il nesso causale tra lo svolgimento delle proprie mansioni e l'infortunio occorso e, dall'altro, le conseguenze che ne sono derivate, limitandosi ad allegare l'inadempimento datoriale.

#### **Fatti di causa**

Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di tutti i danni subiti in seguito a un infortunio occorso sul luogo di lavoro: nello svolgimento delle sue mansioni di trafile, mentre tagliava un tondino di ferro con le forbici, veniva colpito all'occhio sinistro da un pezzo del metallo rimosso, riportando una gravissima lesione.

La Corte d'Appello, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, aveva respinto le domande di risarcimento del danno avanzate dal lavoratore. In particolare, il giudice di seconde cure aveva motivato la propria decisione precisando, tra le altre cose, come il lavoratore non avesse provato la dinamica dell'infortunio, ossia la modalità esatta con cui stava svolgendo l'operazione di taglio, nonché come il datore avesse fornito al lavoratore i dispositivi di protezione individuali, tra cui gli occhiali protettivi.

Avverso questa pronuncia il prestatore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, articolando un solo motivo di ricorso: la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di infortunio sul lavoro quanto all'individuazione degli oneri di allegazione e prova, delle condotte che dovevano pretendersi dal datore e del dovere di vigilanza di quest'ultimo sull'uso delle misure di protezione.

### **Ragioni della pronuncia**

Investita della controversia, la Cassazione chiarisce che la responsabilità ex [art. 2087](#) c.c. ha natura contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone nei medesimi termini di cui all'[art. 1218](#) c.c.

Il lavoratore deve pertanto allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione; diversamente, il datore deve dar prova che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza predisponendo tutte le misure atte a evitarlo.

I giudici di legittimità evidenziano quindi come il lavoratore avesse, in effetti, allegato e provato l'esatta dinamica del sinistro, nonché il nesso eziologico che lo connetteva al rapporto di lavoro: aveva, cioè, dimostrato che le lesioni subite erano state cagionate da un pezzo di ferro che si era conficcato nel suo occhio sinistro nel corso dello svolgimento della propria mansione.

Pertanto, avrebbe dovuto sorgere il diverso obbligo del datore di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie in base alla lavorazione svolta.

In merito, la Corte precisa come l'oggetto dell'onere della prova a carico del datore attenga al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge nonché di quelle suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto, a maggior ragione quando l'esecuzione della prestazione sottopone il lavoratore a un particolare pericolo insito nella mansione, come può essere quella di tagliare un tondino di ferro con le forbici.

Inoltre, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore, i giudici di legittimità precisano come quest'ultimo rimanga responsabile altresì per l'omessa predisposizione di tutte le misure e le cautele idonee e preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, anche per la mancata vigilanza circa l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

In altre parole, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole predisposte, non vigili affinché queste siano rispettate: la condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.

La Corte chiarisce ulteriormente come il c.d. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del prestatore di lavoro, sussista solo nel caso in cui quest'ultimo abbia posto in essere "*un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante*" rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, in forza di una scelta arbitraria volta a far nascere e ad affrontare una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro.

### **Decisione**

A fronte di tutte le ragioni esposte, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato e cassa la pronuncia impugnata. Pertanto, il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi enunciati, dovrà procedere al riesame della controversia.

art. 2087 c.c.

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2025 - "Il datore deve provare di aver adottato tutte le misure per evitare l'infortunio" - Andreozzi*

Cass. Sez. Lavoro 24.9.2025 n. 26021

*Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro" - Amato G., Lanza G.D.*

Immobili

## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**

Condizioni agevolative - Titolarità di immobile già acquistato col beneficio ma trasformato in A/10 - Spettanza del beneficio (Cass. 22.9.2025 n. 25868)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 22.9.2025 n. [25868](#), è tornata ad affrontare la tematica delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. [1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

### **Condizioni agevolative**

Va ricordato che la norma agevolativa consente, in presenza di una serie di condizioni, di usufruire di un trattamento impositivo agevolato (imposta di registro del 2% o IVA al 4%) sull'acquisto di immobili abitativi catastalmente classificati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9.

In particolare, la Nota II-bis, per applicare il beneficio richiede che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

L'ultima condizione sopra elencata può non essere soddisfatta al momento dell'atto, purché l'acquirente si impegni ad alienare la "vecchia" prima casa entro 2 anni (dall'1.1.2025 ex [art. 1](#) co. 116 della L. 207/2024, mentre fino al 31.12.2024 il termine era di 1 anno) dal "nuovo" acquisto agevolato.

### **Caso di specie**

Nel caso di specie, un contribuente aveva acquistato, nel 2005, un immobile abitativo usufruendo dell'agevolazione prima casa. Successivamente, egli aveva, però, adibito tale immobile a "studio privato" ed, infine, aveva chiesto ed ottenuto la variazione d'uso con conseguente passaggio del fabbricato dalla categoria A/2 ("Abitazioni di tipo civile") alla categoria A/10 ("uffici e studi privati"). Quindi, nel 2024 egli aveva acquistato una nuova abitazione chiedendo le agevolazioni prima casa.

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio, ritenendo che il contribuente avesse reiterato il beneficio con una forma di "abuso del diritto", palesata dal fatto che tra la variazione catastale della "ex prima casa" ed il nuovo atto di acquisto agevolato erano trascorsi solo 3 giorni.

### **Tesi della Corte di Cassazione**

La vicenda, giunta in Cassazione, vede rigettare il ricorso dell'Agenzia, con vittoria del contribuente.

I giudici di legittimità valorizzano il fatto che la titolarità di un immobile classificato come A/10 non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio sul nuovo acquisto (che, peraltro, nel caso di specie sembra avvenire nel medesimo Comune), in quanto la Nota II-bis, nell'enucleare le cause ostative, fa sempre riferimento alla titolarità di una "casa di abitazione", elemento non soddisfatto dalla titolarità di un immobile classificato A/10.

Nella motivazione, la Corte di Cassazione, pur dopo alcuni cenni all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la titolarità di altre abitazioni nel medesimo Comune non costituisce ostacolo alla nuova applicazione del beneficio se "inidonee" all'uso abitativo, non sembra, però, fondare la propria decisione su una valutazione di "inidoneità" della casa preposseduta. Una simile affermazione, infatti, si sarebbe esposta a critiche, considerato che la stessa Corte (Cass. n. [24478/2025](#)) ha affermato che l'inidoneità rileva solo per l'abitazione preposseduta nel medesimo Comune, mentre non ha rilievo ai fini della condizione della "novità" nell'applicazione del beneficio di cui alla lett. c) della Nota II-bis.

### **Riclassificazione dell'immobile in A/10 - Irrilevanza**

Nell'ordinanza n. 25868/2025, la Suprema Corte sembra, invece, affermare che la titolarità di un immobile riclassificato in A/10 non costituisca ostacolo all'applicazione del beneficio sul nuovo acquisto, in quanto non configura "casa di abitazione", anche se originariamente l'immobile aveva classificazione abitativa (e come tale era stato acquistato) e la variazione è stata operata in tempi molto vicini al nuovo acquisto.

### **Contiguità temporale tra variazione e nuovo acquisto - Ammissibilità**

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il fatto (evidenziato dall'Amministrazione finanziaria a riprova di un atteggiamento volto all'abuso del diritto) che il mutamento della destinazione d'uso fosse stato richiesto solo 3 giorni prima del nuovo acquisto agevolato, di per sé non dimostrerebbe la mala fede dei contribuenti; invece, la Corte afferma che tale elemento sembra avvalorare "l'intento regolarizzativo e di adeguamento del dato catastale", per conformarlo alla destinazione che - di fatto - già da lungo tempo era propria dell'immobile.

Tariffa Parte I art. 1 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2025 - "Torna l'agevolazione prima casa se l'immobile preposseduto è trasformato in A/10" - Mauro*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.*

Cass. 22.9.2025 n. 25868

## Leggi in evidenza

### IMMOBILI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 2.4.2025 N. 161919

#### IMMOBILI

CATASTO - Istanze di rettifica dei dati catastali - Istituzione di un nuovo servizio telematico

L'art. 22 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha previsto un rafforzamento dei servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento viene istituito un nuovo servizio telematico per la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali.

#### *Istituzione e utilizzo del servizio telematico "Istanza rettifica dati catastali"*

Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate è reso disponibile il nuovo servizio "Istanza rettifica dati catastali", per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali, accessibile:

- previa autenticazione tramite SPID, carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili;
- oppure da un soggetto al quale sia stata conferita un'apposita delega.

Il servizio può essere utilizzato anche dai rappresentanti di persone fisiche (es. genitori o tutori) o dalle persone di fiducia, che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

Le istanze di rettifica dei dati catastali devono essere trasmesse rispettando le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento o le successive modifiche che saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei per il suo inserimento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.

#### *Attivazione del nuovo servizio telematico*

Il nuovo servizio "Istanza rettifica dati catastali" è attivo dal 24.9.2025, come reso noto con un'apposita comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Tale servizio sostituirà l'attuale servizio di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali "Contact Center", disponibile nell'area libera del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, che verrà dismesso.

Il servizio "Contact Center" resta infatti disponibile in via transitoria, fino alla data che sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate con un ulteriore avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Rimane comunque possibile presentare le istanze di rettifica dei dati catastali attraverso le altre modalità previste (supporto cartaceo, posta elettronica o posta elettronica certificata).

***Pagamento dell'imposta di bollo***

Se per l'istanza di rettifica dei dati catastali è dovuta l'imposta di bollo:

- il relativo importo è calcolato dal servizio telematico;
- il pagamento avviene utilizzando la piattaforma PagoPA.

***Ricevute***

L'Agenzia delle Entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio telematico, l'avvenuta ricezione, il controllo e l'accettazione dei file contenenti i dati delle istanze di rettifica dei dati catastali, nonché la regolarità della richiesta presentata e l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta.

In caso di scarto del file per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche, viene fornito un apposito messaggio nell'area riservata.

***Esame delle istanze presentate***

Le istanze di rettifica dei dati catastali sono acquisite ed esaminate dall'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della richiesta.